

REPUBBLICA ITALIANA

**COMUNE DI CAMERINO
(Provincia di Macerata)**

OGGETTO: Sisma 2016 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, dei servizi di architettura ed ingegneria, consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva inerente l'intervento di "Sisma 2016 Riparazione Strada comunale Caselle – Ponte della Cerasa – ID 4522", (CUP: E17H18002020001" - CIG: _____).

Rep. n. _____ del ____/____/2020

L'anno duemilaventi (2020), il giorno _____ (____) del mese di _____ nella sede provvisoria dell'Ufficio Tecnico del Comune di Camerino, sita a 62032 Camerino (MC) in Via Le Mosse n. 10, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile,

TRA

Il **Comune di Camerino**, con sede in 62032 Camerino (MC), Corso Vittorio Emanuele II n. 17, e sede provvisoria, in seguito agli eventi sismici del 2016, in Via Le Mosse n. 19, Codice Fiscale 00276830437, **rappresentato dall'Ing. Marco Orioli**, nato a Civitanova Marche (MC) il 02.01.1971 (C.F. RLOMRC71A02C770Z), **in qualità di Responsabile del Settore 3[^] Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica dell'Ente**, e domiciliato per la carica presso la sede provvisoria del Comune di Camerino sita in Via Le Mosse n. 19, il quale interviene in nome e per conto del medesimo Ente, giusto il Decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2020 (di seguito anche semplicemente **"Ente committente"**);

E

_____, nat_ a _____ (____) il _____, residente in _____, Codice Fiscale: _____, con studio in _____, e P. IVA: _____, PEC: _____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ dalla data del _____ al numero _____, iscritto altresì all'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 conv. in Legge n. 229/2016 s.m.i. dal giorno _____ al numero _____, che interviene nella sua qualità di libero professionista del menzionato studio associato, elettivamente domiciliato per il presente atto presso e nel predetto studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente **"Professionista"**).

Premesso che:

- con inizio dal 24/08/2016 si è verificato una forte sequenza sismica che ha interessato in modo considerevole tutto il territorio comunale di Camerino, con particolare intensità il 26/10/2016, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, tuttora persistente in riferimento all'intero territorio comunale;
- Con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- Successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo *“decreto legge”*);
- A seguito degli eventi sismici suindicati, la strada comunale Caselle – Ponte della Cerasa, interessata da vari fenomeni puntuali di tipo gravitativo di diverse estensioni e complessità già in atto prima della crisi sismica, ha subito nel tempo un'evoluzione dello stato di danneggiamento e degrado fino a compromettere il livello di sicurezza della sede stradale;
- In riferimento al Decreto Regionale n. 40/2017, l'Unione Montana *“Marca di Camerino”* è risultata assegnataria di un contributo da parte della Regione Marche – P.F. Difesa del suolo per l'esecuzione di un puntuale intervento di manutenzione straordinaria per il recupero e consolidamento della scarpata in frana contigua alla sede stradale fino alla sponda in erosione del fosso sottostante e il ripristino della soprastante corsia stradale, per un tratto localizzato lungo la sezione dell'asta fluviale di lunghezza limitata;
- L'intervento sopra richiamato, attribuito alla competenza dell'Unione Montana *“Marca di Camerino”* è limitato ad un tratto di scarpata lungo circa 20 m e non contempla il rifacimento del piano stradale;
- Con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione (O.C.S.R.) n. 56 del 10/05/2018, è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017 e l'individuazione degli interventi di importanza essenziale ai fini della ricostruzione;
- Con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione (O.C.S.R.) n. 67 del 12/09/2018 sono state modificate le Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 37 del 08/09/2017 e la n. 56 del 10/05/2018;

- L'intervento di ripristino funzionale relativo alla "Strada comunale Caselle Ponte della Cerasa" di cui trattasi, è stato inserito al progressivo n. 205 nell'elenco delle altre opere pubbliche di cui all'Allegato 2 della Ordinanza n. 67/2018 sopra richiamata;
- Con nota assunta al n. 27301 del 18/12/2018 del Comune di Camerino, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche comunicava l'esito positivo della verifica della scheda Id 4522 per la valutazione di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) per l'intervento inerente alla "Strada Caselle Ponte della Cerasa" (inviata dal Comune di Camerino in data 12/12/2018 con nota Prot. 27017), convalidando l'importo di finanziamento pari ad € 1.000.000,00 e indicando l'opportunità di sottoporre all'U.S.R. Marche il progetto sin dalle fasi preliminari per quanto riguarda gli aspetti inerenti il quadro tecnico economico;
- Vista la nota sopra richiamata si è ritenuto opportuno redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione dell'opera di cui trattasi, previa esecuzione del rilievo plano-altimetrico dell'area d'intervento, da trasmettere all'U.S.R. Marche per l'acquisizione del parere preliminare;
- Con Determinazione Settore 3^ n. 127 del 24/03/2020, è stato affidato, ex art. 36, comma 2, let. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al dott. geol. Paolo GIANNONI, il servizio relativo alla redazione della relazione geologica del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Sisma 2016 Riparazione Strada comunale Caselle Ponte della Cerasa";
- Con Determinazione Settore 3^ n. 129 del 24/03/2020, è stato affidato, ex art. 36, comma 2, let. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'ing. Angelo CORRIDONI, P.IVA 01673180434, con studio professionale a Civitanova Marche (MC) 62012 in Via Civitanova n. 66, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. 818 e all'elenco Speciale dei professionisti di cui all'art. n. 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_011278_2017, il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e esecuzione del rilievo plano-altimetrico dell'area, dell'intervento denominato "Sisma 2016 Riparazione Strada comunale Caselle - Ponte della Cerasa";
- Il Progetto di Fattibilità tecnico-economica è stato sottoposto all'U.S.R. – Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 della Regione Marche, per l'approvazione del medesimo livello progettuale;
- L'USR Marche con nota n. 76791 del 10/09/2020, acquisita al Protocollo dell'Ente con n. 19282 del 11/09/2020, comunicava l'esito favorevole della congruità tecnico/economica del progetto di fattibilità dell'intervento in oggetto;
- Il Progetto di Fattibilità tecnico-economica è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____/____/2020;
- Il progetto di fattibilità tecnico economica, valutato positivamente dall'USR Marche, ha un costo complessivo di € 1.450.000,00 così suddivisi:
 - Lavori: € 1.021.493,80;
 - Somme a disposizione: € 428.506,20;
- In esecuzione a quanto stabilito con Determinazione a contrarre n. __/Settore 3^ del __/__/2020, con

successiva Determinazione n. ___/Settore 3^ del ___/___/2020 è stato - tra l'altro - disposto, per le motivazioni ivi espresse, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lett. a) e 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, al _____, l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento di "Sisma 2016 Riparazione Strada comunale Caselle – Ponte della Cerasa – ID 4522", per un corrispettivo pari a € _____, oltre CNPAIA 4% come per legge per € _____, oltre IVA 22% per € _____, e, pertanto, per un importo lordo complessivo pari a € _____, alle condizioni tutte, compresa la dichiarazione di offerta economica dell'affidatario, previste dal citato provvedimento e dall'allegato schema contrattuale ivi contestualmente approvato;

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico è l'esecuzione dei servizi di architettura ed ingegneria, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., consistenti nella **progettazione definitiva ed esecutiva** relativa all'intervento di "Sisma 2016 Riparazione Strada comunale Caselle – Ponte della Cerasa – ID 4522".

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

- **Progettazione definitiva** (elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice), a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale;
 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto;
 - Relazione geotecnica;
 - Relazione idraulica;
 - Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004).

- **Progettazione esecutiva** (elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice), a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
 - Particolari costruttivi e decorativi;
 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
 - Piano di manutenzione dell'opera.

3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nell'allegato capitolato descrittivo e prestazionale. Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.

4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica e capitolato descrittivo e prestazionale; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;

b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;

c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto.

5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016, come modificata dall'Ordinanza n. 58 del 04/07/2018 s.m.i. del Commissario Straordinario.

6. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente al livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale che dovrà essere posto a base di gara della procedura di affidamento per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento in oggetto;

7. L'offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di affidamento diretto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

8. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore.

Art. 2. Obblighi a carico del Professionista

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico, anche contenuta nella normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016.

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per

la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, **il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.**

6. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

7. Le clausole di cui al precedente paragrafo 6. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16, e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.

8. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 3. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Professionista accetta espressamente che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere.

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 2 (due) copie cartacee timbrate e firmate in originale di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF

(stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole, ecc.). Tutta la documentazione progettuale dovrà essere consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile DOC, XLS; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG o TIFF. Tale documentazione è da intendersi già retribuita con il corrispettivo qui stabilito. Inoltre, il professionista si impegna a fornire, a semplice richiesta dell'Ente committente, ulteriori copie della predetta documentazione (nei limiti del numero di copie necessario) anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc...), previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione;

b) produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente;

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

5. In ordine alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

Art. 4. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.

2. Nessuna variazione progettuale ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

Art. 5. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell'incarico.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono così determinati:

Progettazione: giorni complessivi n. 70

a) Progettazione definitiva: giorni n. 50

b) Progettazione esecutiva: giorni n. 20

3. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

4. La sospensione di cui al comma 3 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

5. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

6. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del codice.

Art. 6. Penali e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, **pari all'uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 (zerovirgolate) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

3. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

5. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice, il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 7. Doveri di riservatezza e astensione

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.

4. Ai sensi dell'art. 42 del Codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.

5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

Art. 8. Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del Codice e negli altri richiamati nel presente atto, quando il Professionista

contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 7;
- b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza ovvero in caso di revoca o decadenza o cancellazione dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del d.l. n. 189/2016 s.m.i.; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- f) violazione della disciplina del subappalto;
- g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al Codice.

Art. 9. Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo dei corrispettivi, compreso negli atti di affidamento dell'incarico (elaborato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze dell'offerta economica di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del ___% (_____ per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

Progettazione definitiva: corrispettivo di € _____, oltre CNPAIA 4% come per legge per € _____, oltre IVA 22% per € _____ e, pertanto, **per un importo lordo complessivo pari a € _____ € _____**

Progettazione esecutiva: corrispettivo di € _____, oltre CNPAIA 4% come per legge per € _____, oltre IVA 22% per € _____, e, pertanto, **per un importo lordo complessivo pari a € _____ € _____**

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del corrispettivo offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione esecutiva affidata al Professionista.

Art. 10. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti nel presente contratto, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 6, sono corrisposti con le seguenti modalità:

- a) **ANTICIPAZIONE:** ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà corrisposto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'importo dell'anticipazione del prezzo pari a 20% dell'importo contrattuale; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
- b) **PROGETTAZIONE DEFINITIVA:** verrà corrisposto in unica soluzione a seguito della verifica della progettazione definitiva con esito positivo;

- c) **PROGETTAZIONE ESECUTIVA:** verrà corrisposto in unica soluzione alla verifica della progettazione esecutiva con esito positivo;
- d) **La liquidazione avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni**, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUU: 4YVV5H, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.
2. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
3. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato (comunicazione PEC del Professionista, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. _____ del __/__/__), individuato con il codice IBAN: _____, acceso presso Banca _____ – Agenzia di _____, sul quale sono autorizzati ad operare:
- _____, nato il _____ a _____, ivi residente in Via _____ n. __, Codice Fiscale: _____;
 - _____, nato il _____ a _____, ivi residente in Via _____ n. __, Codice Fiscale: _____;
- Valgono le disposizioni più oltre richiamate.
4. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.

Art. 11. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista **ha prodotto prima d'ora** all'Ente committente, **a titolo di cauzione definitiva**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria, conforme agli schemi tipo di cui alla normativa vigente in materia, emessa da _____ – Agenzia _____, con sede in _____ - _____ n. __, n. _____ in data __/__/2020, **per l'importo di € _____, pari al __% (_____ percento) dell'importo del presente incarico**, agli atti della procedura.
2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice, nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. n. 138/11, a proprie spese, la polizza, del tenore e tipologia di seguito indicati, a copertura della responsabilità civile. **A tal fine il Professionista ha prodotto all'Ente committente dichiarazione della società _____**, con sede in _____ – Via _____ n. __, C.F. e P.IVA: _____, quale _____ della compagnia assicurativa _____ (in virtù dei poteri alla medesima conferiti dal

_____), del ___/___/2020 in atti, contenente **l'impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati**, la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un **massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00)**, che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara relativa all'esecuzione dei lavori e avrà efficacia dalla data di detta approvazione, per tutta la durata dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 12. Subappalto e prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31, comma 8 e 105 del Codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.

3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.

5. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

6. Il Professionista nell'espletamento dell'incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, consulenti o tecnici specialisti, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del Comune di Camerino. L'Ente committente rimane, comunque, estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti.

Art. 13. Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Macerata. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 14. Domicilio e rappresentanza delle parti

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso e nello studio _____, sito in _____ – Via _____ n. __, PEC: _____, PEO: _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

2. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto: _____, nato il _____ a _____, ivi residente in Via _____ n. __, Codice Fiscale: _____, in qualità di Professionista affidatario dell'incarico oggetto del presente contratto.

3. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Professionista.

4. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

Art. 15. Tracciabilità dei pagamenti

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e s.m.i.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 16. Privacy

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e al D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti dalle predette normative.

Art. 17. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto ed alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.

3. Il valore della presente convenzione è fissato in euro _____ (_____/), Cassa Previdenza e IVA escluse; la stessa verrà registrata solo in caso d'uso.

Art. 18. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16 s.m.i..

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti del procedimento di affidamento, nessuna esclusa, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta economica presentata nell'ambito della procedura di affidamento dell'incarico in oggetto.

Allegati _____

Camerino, li ___/___/2020

Per il Professionista:

Per l'Ente committente:

Ing. Marco Orioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. 28.12.2000 n. 445 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa